



# COMUNE DI MOZZO

(Provincia di Bergamo)

Piazza Costituzione, 5 - cap 24030 - tel 035.45.56.630 - fax 035.455.66.15

Partita IVA = Codice Fiscale : 00707040168 ; codice catastale F791

[www.comune.mozzo.bg.it](http://www.comune.mozzo.bg.it) - e.mail: [protocollo@comune.mozzo.bg.it](mailto:protocollo@comune.mozzo.bg.it)

e.mail PEC: [comune.mozzo@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.mozzo@pec.regione.lombardia.it)

**3° SETTORE - SERVIZI GESTIONE DEL TERRITORIO** cod. IPA: REDF67

EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, ECOLOGIA, CIMITERO E COMMERCIO

ORDINANZA n. 63/24

## SERVIZIO DI IGIENE PUBBLICA COMUNALE

### CAMPAGNA LOTTA ALLE ALLERGIE AL POLLINE DI AMBROSIA

#### IL SINDACO

PREMESSO che in questi ultimi anni il numero di soggetti che sviluppano allergie al polline di ambrosia "Ambrosia Artemisifolia", di seguito nominata come "ambrosia", è in continua crescita e attualmente risulta essere la prima causa di pollinosi e che tali allergie si manifestano con sintomia fortemente invalidanti e che rappresentano un costo sociale di proporzioni non trascurabili;

CONSIDERATO che l'Ambrosia:

- è una pianta infestante annuale che fiorisce tra agosto e settembre producendo grandi quantità di polline;
- cresce, di preferenza, sui terreni coltivabili a cereali una volta effettuato il raccolto, sui terreni incolti, sulle aree verdi abbandonate, sulle aree industriali dismesse, sulle terre smosse dai cantieri (non solo edili ma anche per la costruzione delle grandi opere di viabilità), sulle banchine stradali, sulle rotatorie e spartitraffico, sulle massicciate ferroviarie, sugli argini dei canali, sui fossi ed in generale su tutte le aree abbandonate e semiabbandonate, nonché sui campi coltivati con semine rade quali girasole e la soia;

RILEVATO che:

- l'incuria dei terreni risulta essere uno dei fattori che contribuisce alla massiccia diffusione della pianta;
- la manutenzione delle aree verdi urbane ed in particolare lo sfalcio periodico (almeno due tagli) tra luglio e settembre delle aree incolte può impedire, o per lo meno ridurre drasticamente, la pollinosi della pianta;

RITENUTO di dover disporre in tempo utile alle misure volte a limitare l'ulteriore diffusione dell'ambrosia negli ambienti urbani ed extra urbani e conseguentemente contenerne la dispersione aerea del suo polline, al fine di evitare per quanto possibile, l'insorgenza nei soggetti sensibili di sintomatologie allergiche provocate dal polline dell'ambrosia;

RITENUTO, pertanto, di dover adottare un provvedimento con efficacia protratta sino al mese di settembre, termine del periodo di fioritura dell'ambrosia e periodo strettamente necessario per la normalizzazione della dispersione del polline nell'aria;

VISTA l'Ordinanza n. 25522 del 29.03.1999 del Presidente della Regione Lombardia avente per oggetto "Disposizioni contro la diffusione della pianta Ambrosia nella Regione Lombardia al fine di prevenire la patologia allergica ad essa correlata";

VISTE le Linee Guida "Prevenzione della allergopatie da Ambrosia in Lombardia" approvate con Decreto n. 7257 del 04.05.2004 dalla Direzione Generale Sanità in cui viene proposto agli Enti Locali l'adozione di ordinanze sindacali;

VISTA la nota A.T.S. Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo del 05.06.2024 prot. ATS U.52587 contenente le disposizioni contro la diffusione della pianta "Ambrosia", così come riportate nell'allegato tecnico alla nota che la Direzione Generale ha trasmesso alle ATS;

VISTO l'art. 2.2.1 del Regolamento Locale di Igiene, recante norme sulla pulizia, taglio erba e manutenzione del verde;

VISTO l'art. 50, 5° e 4° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l'art. 117 del D.Lgs n.112 del 31.03.1998;

VISTO l'art. 107 del D.lgs 18/08/2000 n. 267;

VISTO l'art. 7bis del D.lgs 267/2000, come modificato dal D.L. n. 50/2003 convertito dalla Legge n. 116/2003, in base al quale la violazione alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25,00 a un massimo di euro 500,00, secondo la procedura prevista dalla L. n. 689/1981

## ORDINA

- 1) ai proprietari e/o conduttori pubblici e privati di terreni incolti o coltivati (anche quelli sottostanti i piloni dell'alta tensione);
- ai proprietari di aree agricole, aree incolte e di aree industriali dismesse;
- agli amministratori di condominio;
- ai conduttori di cantieri edili e per infrastrutture viarie;
- Al Responsabile dell'A.N.A.S. – Compartimento Regionale per la viabilità;
- Al Responsabile Settore strade della Provincia di Bergamo;
- Al Responsabile della soc. F.S. spa – Zona Bergamo

2) di vigilare, ciascuno per le rispettive competenze, sull'eventuale presenza di Ambrosia nelle aree di loro competenza;

3) di eseguire periodici interventi di manutenzione e pulizia nel rispetto delle indicazioni contenute nell'Allegato Tecnico;

di effettuare gli sfalci **prima della maturazione delle infiorescenze e assolutamente prima dell'emissione di polline. Si deve perciò intervenire su piante alte mediamente cm. 30, con un'altezza di taglio più bassa possibile,** nei seguenti periodi:

### **I Sfalco ultima settimana di luglio**

### **II Sfalco tra la fine della seconda decade e l'inizio della terza decade di agosto**

4) di utilizzare, in alternativa agli sfalci e quando opportuno, gli altri metodi di contenimento dell'ambrosia indicati nell'Allegato Tecnico, secondo le seguenti specifiche:

in ambito agricolo: trinciatura, diserbo, aratura e discatura

in ambito urbano: pacciamatura e estirpamento

5) di concedere, per il solo ambito agricolo, l'esecuzione di un solo intervento da effettuarsi nella prima metà di agosto, basandosi su un'attenta osservazione delle condizioni in campo e intervenendo sempre prima della fioritura. In caso di ravvisata necessità e se la stagione climatica dovesse favorire un eccessivo ricaccio con fioritura, è consigliato un ulteriore intervento all'inizio di settembre

## INVITA

la cittadinanza a:

- eseguire nei mesi estivi una periodica ed accurata pulizia da ogni tipo di erba presente negli spazi aperti (cortili, parcheggi, marciapiedi interni, ecc..) di propria pertinenza;
- curare i propri terreni provvedendo all'eventuale semina di colture intensive semplici, come prato inglese, trifoglio ect, che agendo come antagonisti, impediscono lo sviluppo di Ambrosia Artemisifolia

## **AVVERTE**

La cittadinanza che:

che in caso di inottemperanza all'Ordine impartito, il Sindaco provvederà d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi;

- i trasgressori della presente ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria da € da € 50,00 a € 200,00 per un'area fino a 2000 mq  
da € 200,00 a € 500,00 per un'area oltre i 2000 mq

- qualora i proprietari, successivamente all'erogazione della sanzione amministrativa, non provvedano allo sfalcio del terreno infestato, si provvederà d'ufficio ad effettuare l'intervento con spese a carico degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi

## **DISPONE**

- che gli Uffici della Polizia Locale e dell'A.T.S., per quanto di competenza, sono tenuti a vigilare sul rispetto della presente ordinanza.

- che oltre all'incarico della vigilanza per l'ottemperanza alla presente ordinanza, è incaricato l'Ufficio di Polizia Locale per comminare le previste sanzioni ai trasgressori;

## **RICORDA**

che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Bergamo ovvero ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. della Lombardia rispettivamente entro i termini perentori di 30 e 60 giorni decorrenti dalla data di notifica o d'affissione all'Albo Pretorio.

**Mozzo li, 10/07/2024**

**IL SINDACO**

**Gianluigi Ubiali**

(Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005 n.82 e ss. mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.)